

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Premio per il lavoro svolto nella sede, articolo 60 DL 18/2020 - Cento euro a chi è rimasto in ufficio

Premiati i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il mese di marzo sono rimasti a lavorare in aziende e uffici, loro ordinarie sedi di lavoro (gli impossibilitati al lavoro agile).

Se in possesso di un reddito complessivo che non supera i 40 mila euro, hanno diritto a ricevere un bonus in busta paga, esentasse, dell'importo di 100 euro, da rapportare eventualmente al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di.

Soggetti beneficiari.

lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato.

Non rileva, invece, il tipo di assunzione, cioè se il contratto è a termine oppure a tempo indeterminato e neppure se preveda un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale (il bonus, infatti, non sembra soggetto a riduzione in presenza di occupazione a part-time).

Le condizioni.

La principale condizione è il possesso di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, senza precisazione, però, dell'anno da prendere a riferimento per la verifica della condizione. E' previsto che l'attribuzione del bonus avvenga «comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno», epoca in cui sarà noto il reddito complessivo dei lavoratori).

Il premio.

Il premio è di tipo economico: un bonus in busta paga dell'importo di 100 euro in relazione «ai giorni di lavoro nella propria sede di lavoro» durante il mese di marzo. L'importo pieno spetta se, per tutto il mese, il dipendente ha lavorato in azienda o in ufficio; altrimenti è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro sempre nel mese di marzo.

Sono fuori dall'incentivo i lavoratori che hanno convertito il proprio lavoro nella modalità smart working, per loro iniziativa o del datore di lavoro.

Nel calcolo dell'importo, inoltre, va tenuto conto di eventuali periodi di malattia e/o di ferie (che danno diritto al bonus) e/o anche di chiusura dell'attività e/o di assenze ingiustificate (che non danno diritto al bonus).

L' erogazione.

Il bonus è erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro.

È esentasse e non concorre alla formazione del reddito, per cui non incide neanche ai fini del calcolo dell'Isee. E' riconosciuto in via automatica (quindi i lavoratori non devono farne richiesta).

Il riconoscimento, stabilisce ancora il decreto, deve avvenire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, recuperando l'importo erogato in compensazione con tasse e contributi da versare a fisco e enti previdenziali.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.